

EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE

GIACOMO MORETTI



Abbiamo già visto come il D.M. 25 gennaio 2019, entrato in vigore il 6 maggio 2019, abbia introdotto alcune novità in merito alla gestione della sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione, in particolare con l'allegato I in cui sono indicati i livelli di prestazione da rispettare negli edifici civili in base all'altezza antincendio degli stessi (Geopunto n. 85/19 – Antincendio negli edifici civili: nuove norme di prevenzione).

Lo stesso decreto all'articolo 2 indica i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, in particolare per quegli edifici che sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi indicati nel D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, e quindi gli edifici con altezza antincendio maggiore di m 12,00.

Sgombriamo subito il campo da equivoci: il decreto, ai commi 3 e 4, indica con chiarezza a quali edifici si applica la norma e quando. In particolare:

- Si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione o agli edifici esistenti in cui vengono effettuati interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, interventi che comportano la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie maggiore del 50% della loro superficie totale;

Proseguendo l'analisi degli aggiornamenti introdotti dal D.M. 25 gennaio 2019, l'autore illustra il contenuto dell'articolo 2 che indica i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, ed in particolare in quelli con altezza maggiore di m 12,00. A conclusione di un'utile e precisa descrizione delle nuove regole, risulta di tutta evidenza che le modifiche normative che hanno riguardato il comparto dell'antincendio hanno dedicato maggiore attenzione alla salvaguardia della vita delle persone privilegiando lo studio, il miglioramento e la risoluzione dell'evacuazione degli occupanti rispetto alla garanzia di estinzione dell'incendio. D'altronde è possibile ricostruire un edificio, ma non si può ridare la vita ad un essere umano.

NELLA GUIDA TECNICA SONO FISSATI GLI OBIETTIVI, VENGONO DEFINITE LE VARIE TIPOLOGIE DI FACCIATE, LE TIPOLOGIE DI PARETI E VIENE INDICATO IL TERMINE “KIT” INTRODOTTO DALLA DIRETTIVA UE N. 305 DEL 9 MARZO 2011.

- Non si applica agli edifici di civile abitazione per i quali gli interventi erano stati pianificati, siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto o siano già in possesso degli atti abilitativi delle competenti autorità.

Sappiamo benissimo che un'altezza antincendio di m 12,00 significa edifici di civile abitazione pari a piano terra e tre piani e, pertanto, la maggioranza di questi edifici rientra in tale tipologia di fabbricato.

Altresì è importante sottolineare come questo D.M. introduce un vero e proprio onere a carico sia di chi gestisce gli immobili, sia per i progettisti che, in caso di interventi che interessino oltre il 50% delle superfici delle facciate di stabili con altezza antincendio maggiore di 12,00 m, dovranno ottemperare agli obblighi imposti dallo stesso e, in particolare, nel caso di realizzazione di isolamento termico dei prospetti, la realizzazione del cosiddetto “cappotto termico”.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, indicati nel comma 1, devono essere valutati avendo dei precisi obiettivi:

- Limitare la propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio a causa di fiamme o fumi caldi attraverso la fuoriuscita da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi esistenti tra il solaio e la facciata (strutture prevalentemente prefabbricate) etc., con interessamento di altri compartimenti sia che si sviluppino in senso orizzontale che verticale e che inizialmente non risultavano interessati all'incendio;
- Limitare l'incendio di una facciata ed il successivo propagarsi delle fiamme (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

- Evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parte di facciate che possono compromettere l'esodo sicuro degli occupanti dell'edificio e l'intervento delle squadre di emergenza.

Il decreto al comma 2 indica, come utile riferimento progettuale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la guida tecnica “*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*” che risulta allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

Nella guida sono fissati gli obiettivi (gli stessi riportati nel decreto), vengono definite le varie tipologie di facciate (facciata, facciata semplice, facciata a doppia parete, curtain wall, etc.), le tipologie di pareti (pareti aperte, pareti chiuse) e viene indicato il termine “Kit” introdotto dalla direttiva UE n. 305 del 9 marzo 2011, Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione recepito dall'Italia con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 106. (Geopunto n. 78/18 – Materiali da costruzioni: nuove regole, responsabilità e sanzioni).

Con il termine Kit viene indicato:

“Un prodotto da costruzione è un Kit quando è costituito da una serie di almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per essere installati permanentemente nelle opere (es.: per diventare un sistema assemblato). Per rientrare nello scopo della Direttiva Prodotti da Costruzione o del Regolamento Prodotti da Costruzione, un Kit deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) Il Kit deve essere collocato sul mercato consentendo all'acquirente di comperarlo in un'unica transazione da un singolo fornitore;

IL DIMENSIONAMENTO E/O LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ESODO DEVE TENERE CONTO CHE LE VIE DI USCITA DALL'EDIFICIO ED I LUOGHI SICURI ESTERNI SIANO PROTETTI DALLA CADUTA DELLE PARTI DI FACCIATA E DI VALUTARE LA DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALL'EDIFICIO DELLE SQUADRE DI SOCCORSO.

b) *Il Kit deve possedere caratteristiche che consentano alle opere nelle quali è incorporato di soddisfare i requisiti essenziali, quando le opere sono soggette a regole che prevedano detti requisiti.*

Esistono due possibili tipi di kit: quelli in cui il numero ed il tipo dei componenti sono predefiniti e rimangono costanti e quelli in cui il numero, il tipo e la disposizione dei componenti cambia in relazione a specifiche applicazioni”.

Perché è importante il Kit? Perché, soprattutto in relazione alla realizzazione di cappotti termici e in specifico agli isolanti che vedremo appresso, è possibile l'utilizzo e l'installazione di pacchetti isolanti completi in Kit che risultano provvisti di certificazione di reazione al fuoco.

Le linee guida, infatti, indicano che i prodotti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata per tipologia e schemi indicati, devono possedere almeno una classe di reazione al fuoco pari ad 1 ovvero classe B-s3-d0 della direttiva europea.

La classe B-s3-d0 indica che il materiale deve essere classificato come materiale combustibile non infiammabile (B) che può produrre fumo (s3) ma che non deve produrre gocciolamento (d0).

Tutti i materiali per l'isolamento termico in EPS (Polistirene espanso, Poliyso, etc.) molto utilizzati per la realizzazione di “cappotti termici” risultano avere una classe di reazione al fuoco pari a E (materiali combustibili non facilmente infiammabili) e quindi inferiore alla B richiesta dalla norma per i prodotti da applicare sulle facciate.

L'utilizzo di isolanti termici in EPS, additivati con

autoestinguente in Kit con prodotti rasanti e intonaci armati, garantiscono il raggiungimento della classe di reazione al fuoco 1 o B-s3-d0 e diverse case produttrici certificano, a seguito di prove effettuate in laboratorio, i prodotti da impiegarsi.

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 106 del 2017 ha introdotto l'obbligo per i progettisti di utilizzare solo materiali certificati, in particolare proprio nella progettazione di elementi strutturali e/o nell'impiego di materiali da utilizzarsi nel comparto antincendio, con ammenda fino a € 25.000,00 e con l'arresto fino a tre mesi.

Un ultimo aspetto di fondamentale importanza riguarda sia gli occupanti l'edificio che le squadre di soccorso, in relazione alla possibile rottura e distacchi di parti delle facciate composte da materiali fragili che possono cadere a terra.

La norma prevede che il dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo deve tenere conto che le vie di uscita dall'edificio ed i luoghi sicuri esterni siano protetti dalla caduta delle parti di facciata e deve valutare la difficoltà di accesso all'edificio delle squadre di soccorso.

Nelle ultime modifiche normative che hanno riguardato il comparto dell'antincendio si è vista una maggiore attenzione per la salvaguardia della vita delle persone privilegiando lo studio, il miglioramento e la risoluzione dell'evacuazione degli occupanti rispetto alla garanzia di estinzione dell'incendio.

D'altronde è possibile ricostruire un edificio, ma non si può ridare la vita ad un essere umano.